

STATUTO DELLA SOCIETA' GERMANICA DI BENEFICENZA - TRIESTE

Premesso

che, in data 30.10.1893, veniva costituita dalla I.R. Luogotenenza di Trieste in Trieste, ai sensi della Legge 15.11.1867, Boll.Leggi imp. N.136, rep.18835/1893/I, l'associazione "Società Germanica di beneficenza – Deutscher Hilfsverein" – Ente Morale;

che, nell'anno 1947 la stessa "Società Germanica di beneficenza – Deutscher Hilfsverein" veniva registrata presso il Dipartimento dell'Assistenza sociale del G.M.A. al n.124 ai sensi dell'ordine 29 dd.18.1.47;

che, in data 22.10.1954, lo statuto dell'associazione in parola veniva modificato con atto pubblico dd. 22.10.1954, rep. 59870/15118 del notaio Bruno Sandrin, in Trieste, registrato a Trieste il 27.10.1954 n.2033 mod.I vol.96;

che, alla medesima associazione "Società Germanica di beneficenza – Deutscher Hilfsverein" veniva confermato, in data 21.2.1955, lo stato di Ente Morale dalla Prefettura di Trieste – servizi amministrativi – Divisione VIII, rep.n.3183/27013,

tutto ciò premesso,

in base alla delibera assunta dall'Assemblea straordinaria dei Soci, tenutasi in data 19 aprile 2016 l'Associazione "Società Germanica di beneficenza – Deutscher Hilfsverein" modifica il proprio Statuto come di seguito:

ART. 1 - Denominazione – Sede - Durata

La "SOCIETA' GERMANICA DI BENEFICENZA - DEUTSCHER HILFSVEREIN", è costituita, in Trieste, a far data dal 30 ottobre 1893, quale Ente morale associativo, apolitico, aconfessionale e senza fini di lucro. La sede sociale è confermata in Trieste. Essa è costituita a tempo indeterminato.

ART. 2 - Oggetto sociale, scopi, ambiti operativi, fonti normative.

La SOCIETA' GERMANICA DI BENEFICENZA - DEUTSCHER HILFSVEREIN è associazione apolitica, apartitica, aconfessionale, non ha fini di lucro, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, è basata su norme democratiche e sulla partecipazione attiva e volontaria dei suoi associati.

Gli scopi dell'Associazione sono:

1. aiutare moralmente e materialmente i cittadini di origine germanica bisognosi e residenti nella Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia;
2. facilitare lo studio, la diffusione e la promozione della lingua e della cultura tedesca;
3. promuovere la collaborazione e gli scambi culturali e sociali con gli altri paesi europei e, in particolare, con quelli di lingua tedesca;
4. promuovere e organizzare i contatti, le attività culturali e la collaborazione con le comunità di lingua tedesca della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia;
5. promuovere ed organizzare programmi culturali, anche con proiezione di video, film e diapositive, di conferenze, seminari di studio e convegni, presentazione di libri, e curare la partecipazione a manifestazioni analoghe in Italia ed all'estero;
6. sostenere e diffondere la cultura della pace e della solidarietà tra i popoli e la promozione della tutela dei Diritti dell'Uomo (Parigi, 10 dicembre 1948 - Lisbona, 1 dicembre 2009);
7. diffondere la pubblicazione di manifesti, bollettini informativi, giornali, riviste, libri ed ogni altro materiale multimediale a carattere culturale in particolare con riferimento alla cultura tedesca.

Per il raggiungimento degli scopi di cui sopra, l'Associazione potrà effettuare ogni iniziativa utile ed opportuna, previa decisione del Consiglio Direttivo, e potrà stabilire rapporti di collaborazione con Enti Pubblici e Privati e compartecipazioni a singoli progetti culturali con altre Associazioni e, inoltre, svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 e successive modifiche ed integrazioni.

L'Associazione esplica la sua attività nel territorio della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia.

L'Associazione è disciplinata dalle norme del presente statuto e dai regolamenti interni, impostati su regole democratiche e su principi solidaristici che consentono a tutti gli associati l'effettiva partecipazione all'organizzazione ed all'attività dell'associazione.

L'Associazione si ispira ai principi della legge 266/91, in particolare a quanto previsto all'art. 3, comma 3; essa si adegua ed adempie alle previsioni normative della L.R. n. 12/95.

ART. 3 – Patrimonio sociale

Il patrimonio della "Società Germanica di Beneficenza – Deutscher Hilfsverein" risponde degli impegni e delle obbligazioni assunte dall'Associazione, ed è costituito:

- A. dagli eventuali contributi volontari dei soci;
- B. dalle quote di ammissione e dalle quote associative annue determinate dalla assemblea dei Soci ai sensi del Regolamento interno;
- C. da eventuali contributi da parte di enti pubblici e/o privati;
- D. da eventuali donazioni e lasciti disposti da terzi ed accettate dal Consiglio Direttivo dell'Associazione a norma del Regolamento interno;
- E. dai beni mobili ed immobili che l'Associazione già possiede ovvero ritenesse opportuno acquistare per il raggiungimento degli scopi sociali.

All'Associazione è vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e quelle ad esse direttamente connesse.

I contributi ordinari sono dovuti per tutto l'anno sociale in corso qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione da parte dei nuovi soci. Il socio dimissionario o che comunque cessi di far parte dell'associazione è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l'anno sociale in corso.

Tutti i versamenti dei soci, a qualsiasi titolo effettuati, sono a fondo perduto ed in nessun caso, nemmeno di scioglimento dell'associazione, né in caso di morte, estinzione, recesso od esclusione, possono essere rimborsati. Il versamento effettuato non crea altri diritti di partecipazione e non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte.

ART. 4 - Soci

I soci si distinguono in soci ordinari e soci onorari:

a - soci ordinari.

possono associarsi tutte le persone fisiche o giuridiche, italiane o straniere, residenti ovvero avente sede in uno stato dell'U.E., che si riconoscano negli obiettivi perseguiti dalla Società Germanica di Beneficenza – Deutscher Hilfsverein e che dichiarino di accettare incondizionatamente il presente Statuto ed i Regolamenti interni; nel caso di minori, la domanda va presentata dal legale rappresentante e nel caso di associazioni e/o persone giuridiche da parte del legale rappresentante.

L'ammissione dei soci viene deliberata dal Consiglio Direttivo, previa presentazione di domanda scritta da parte del richiedente, ed ha effetto all'atto del versamento della quota associativa e della quota sociale per l'anno in corso. L'eventuale provvedimento di diniego, esaurientemente motivato, deve essere comunicato per iscritto all'aspirante rifiutato.

Avverso il diniego è ammissibile l'impugnazione innanzi al Collegio dei probiviri che deciderà in modo inoppugnabile.

La qualità di socio non è trasmissibile.

b - soci onorari.

L'Assemblea dei soci, con i modi ed i termini previsti dallo Statuto è dal Regolamento Interno, può nominare soci onorari tra persone che si sono particolarmente distinte in attività benemerite nei

riguardi dell'Associazione.

I soci onorari sono esentati dal pagamento della quota associativa e dal canone sociale, non hanno diritto di voto.

ART. 5 - Diritti e doveri dei Soci

L'appartenenza alla Società Germanica di Beneficenza – Deutscher Hilfsverein ha carattere libero e volontario, con impegno degli aderenti al rispetto delle decisioni prese dagli Organi rappresentativi in base alle disposizioni statutarie e del Regolamento Interno, ed è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Il socio è tenuto al pagamento di una quota di iscrizione ed annualmente al versamento di una quota sociale, come fissati dall'Assemblea generale dei Soci.

Il socio che non intende più far parte dell'Associazione è tenuto a rassegnare le dimissioni per iscritto.

I soci maggiorenni in regola con il pagamento dei canoni sociali godono del diritto di voto nelle assemblee e possono ricoprire le cariche sociali, purché iscritti all'Associazione da almeno 1 (uno) anno.

I soci ed i loro familiari frequentano l'Associazione e partecipano a tutte le iniziative da essa organizzate. Tutti i soci possono intervenire alle riunioni sociali, hanno diritto di parola e di proposta nelle riunioni ordinarie e straordinarie, possono proporre – con un anticipo di almeno 5 gg. dalla data della riunione - argomenti da mettere all'ordine del giorno delle assemblee.

I soci svolgono l'attività a favore dell'Associazione senza fini di lucro. Hanno l'obbligo di svolgere tutte le attività concordate in modo conforme agli scopi sociali, ed esse sono fornite dal socio a titolo personale, volontario e gratuito. Tutte le cariche associative sono gratuite, salvo il rimborso delle spese documentate effettuate dai soci nell'interesse dell'associazione e previamente autorizzate dal Consiglio Direttivo.

Le prestazioni e le attività dei soci nell'ambito associativo sono rese con assoluta esclusione di ogni e qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato od autonomo ed ogni altro rapporto a contenuto patrimoniale.

Il comportamento verso gli altri associati, nei confronti di quanti a diverso titolo partecipano alla vita associativa e all'esterno dell'associazione deve essere improntato all'assoluta correttezza e buona fede, lealtà ed onestà.

ART. 6 – Recesso ed esclusione

La qualifica di socio viene a cessare, a seguito di deliberazione motivata da parte del Consiglio Direttivo, per i seguenti motivi:

1. per dimissioni, in qualsiasi momento, da formalizzarsi con atto scritto;
2. per aver contravenuto ai doveri indicati dal presente statuto o non aver ottemperato alle disposizioni regolamentari o alle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
3. per aver svolto attività in contrasto o comunque incompatibile con quella della Società Germanica di Beneficenza – Deutscher Hilfsverein;
4. per il mancato pagamento del canone sociale per oltre un anno.

Avverso la delibera di esclusione può esser proposta impugnazione, nei modi e nei termini previsti dal Regolamento Interno, innanzi al Collegio dei Probiviri che deciderà con delibera inappellabile.

ART. 7 – Organi dell'Associazione

Organi dell'Associazione sono:

- a - l'Assemblea generale dei soci;
- b - il Consiglio Direttivo;
- c - il Presidente;
- d - il Collegio dei Revisori dei conti;
- e - il Collegio dei Probiviri.

Non è ammessa la contemporanea appartenenza agli organi b), d) ed e).

ART. 8 – Assemblea generale dei Soci

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione. Hanno diritto a parteciparvi tutti i soci in regola con il pagamento dei canoni sociali.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente, su delibera del Consiglio Direttivo, in via ordinaria almeno una volta l'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione del bilancio consuntivo e l'approvazione del bilancio preventivo per l'esercizio sociale in corso e, ogni triennio per il rinnovo delle cariche sociali.

Può essere inoltre convocata sia in sede ordinaria che straordinaria, quando si debba provvedere al rinnovo delle cariche sociali per dimissioni o anticipata cessazione dell'incarico di oltre alla metà dei membri del Consiglio Direttivo, quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo dei soci ovvero ogni qual volta il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità.

ART. 9 – Costituzione e deliberazioni dell'assemblea

Le assemblee sono convocate con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni, mediante invito con lettera da affiggersi all'Albo dell'Associazione e/o con un messaggio di posta elettronica, che deve indicare l'ordine del giorno, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione.

L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci.

Qualora non si raggiungesse il numero legale nella prima convocazione, l'Assemblea sarà validamente costituita in seconda convocazione - da tenersi nel giorno e nell'ora indicata dal Consiglio Direttivo nell'avviso di convocazione - con qualunque numero di intervenuti.

L'Assemblea delibera validamente, sia in prima sia in seconda convocazione, con la maggioranza dei soci presenti.

Nelle deliberazioni di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori ed i revisori non hanno voto.

Per modificare l'atto costitutivo o lo statuto occorre la presenza di tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, mentre per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre la presenza ed il voto favorevole di tre quarti degli associati come da art. 21 C.C.

Ogni Socio, che non faccia parte degli Organi di cui all'art. 7 ad b) e c), potrà rappresentare non più di 2 (due) soci con delega scritta.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente o in assenza anche di questo da altro membro del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni adottate devono essere riportate su apposito libro delle adunanze assembleari e sottoscritte dal Presidente e dal Segretario.

Tutte le deliberazioni devono essere portate a conoscenza dei soci, ancorché non intervenuti, tramite affissione del relativo verbale presso la Sede sociale o con apposita lettera circolare e/o con un messaggio di posta elettronica.

Le votazioni avvengono di norma per alzata di mano; su decisione del Presidente oppure su richiesta di almeno tre Soci e conforme parere dell'Assemblea, per argomenti di particolare importanza o per ragioni di privacy ovvero opportunità, la votazione può essere effettuata a scrutinio segreto.

ART. 10 – Poteri dell'assemblea

All'assemblea competono i seguenti poteri:

1) in sede ordinaria:

- A. la discussione ed approvazione della relazione morale e delle attività svolte nel corso del pregresso anno sociale;
- B. la discussione ed approvazione dei bilanci consuntivi e preventivi, delle spese straordinarie, della alienazione o permuta di beni sociali, nonché l'esame di ogni altro caso per il quale il Consiglio Direttivo chieda l'approvazione dei soci;

- C. l'elezione del Consiglio Direttivo, del Presidente, dei Revisori dei conti e dei Probiviri;
- D. fissare, su proposta del Consiglio Direttivo, le quote di ammissione ed i canoni sociali, nonché l'eventuale penale per i ritardati versamenti;
- E. l'eventuale nomina, di soci onorari e di altre cariche sociali onorarie a persone che, per specifiche benemeritenze verso l'Associazione siano degne di tale riconoscimento;

2) in sede straordinaria:

- a) deliberare il trasferimento della sede sociale, istituzione di succursali, nonché di altre sedi;
- b) deliberare sulle proposte di modifica dello statuto;
- c) deliberare sull'alienazione e/o l'acquisto di beni immobili, sulla stipula di mutui di importo superiore a € 25.000 (venticinquemila) e sulla concessione di ipoteche sui beni del patrimonio sociale;
- d) deliberare lo scioglimento dell'Associazione e disposizioni relative;
- e) deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

ART. 11 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da 5 (cinque) consiglieri compreso il Presidente ed amministra i beni e l'attività sociale dell'Associazione in base al presente Statuto ed al Regolamento Interno.

I Consiglieri sono scelti dall'Assemblea tra i soci ordinari in regola con il pagamento delle quote sociali ed iscritti all'Associazione da almeno un anno.

I consiglieri eletti, nella prima adunanza successiva alla loro elezione, nominano tra i propri membri il Segretario ed il Vice Presidente.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed i Consiglieri possono essere riconfermati.

In caso di dimissioni o decadenza dei componenti, il Consiglio Direttivo sarà integrato dei membri mancanti attingendo dalla lista dei non eletti in base al numero dei voti ricevuti.

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione, anche orale, disposta dal Presidente ovvero su richiesta motivata di almeno due Consiglieri: le riunioni sono valide solo con la presenza della maggioranza dei consiglieri e sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza semplice, per alzata di mano; in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Le dimissioni da membri del Consiglio direttivo devono avvenire in forma scritta ed avranno effetto dalla successiva adunanza del Consiglio Direttivo medesimo.

Ai consiglieri dimissionari subentreranno i soci che seguono in graduatoria. In caso di una percentuale di dimissioni superiore alla metà i dimissionari rimarranno in carica sino alle nuove elezioni da esperirsi nella prossima Assemblea Ordinaria annuale.

I consiglieri così nominati scadranno dall'incarico contestualmente agli altri consiglieri.

Il Consiglio Direttivo:

- svolge tutte le funzioni che si riferiscono alla gestione dell'associazione e che sono necessarie al raggiungimento dei suoi scopi;
- predispone il rendiconto consuntivo ed il bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
- approva le singole spese di carattere ordinario ed amministra il patrimonio dell'associazione;
- sottopone all'assemblea degli aderenti proposte di modifica dello statuto;
- delibera l'ammissione dei nuovi soci;
- provvede ad ogni altra incombenza attribuitagli dall'assemblea, dallo Statuto e da disposizioni legislative.

Nell'esecuzione dei propri compiti il Consiglio Direttivo può farsi assistere da tecnici da esso nominati, i quali possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

ART. 12 – Presidente

Il Presidente:

1. viene eletto dall'assemblea generale dei soci, dura in carica 3 anni ed è rieleggibile;
2. rappresenta legalmente l'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, compie tutti gli atti giuridici che impegnano la stessa; controlla tutte le attività, ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali, in base alle deliberazioni assunte dall'assemblea e/o dal Consiglio Direttivo. In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vice Presidente con gli stessi poteri;
3. convoca e presiede l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, e le adunanze del Consiglio Direttivo, inoltre cura l'ordinato svolgimento dei lavori. Può delegare parte dei suoi compiti in via transitoria ad un consigliere;
4. redige annualmente la relazione morale sull'attività svolta che, previa approvazione del Consiglio Direttivo, viene sottoposta all'approvazione dell'Assemblea.
5. stabilisce, esamina le eventuali proposte, l'ordine del giorno delle sedute, delle riunioni ordinarie e delle assemblee. Sovrintende in particolare all'attuazione delle deliberazioni dell'assemblea e del Consiglio direttivo.

ART. 13 – Segretario

Il Segretario viene nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti. Egli coordina le attività associative ed inoltre:

- a) cura la verbalizzazione delle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'assemblea;
- b) provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro degli associati;
- c) cura la tenuta e la conservazione di tutti gli atti e documenti;
- d) è responsabile della corrispondenza dell'Associazione;
- e) provvede alla tenuta della contabilità, all'assolvimento degli obblighi fiscali e contributivi nonché alla conservazione della documentazione relativa alle entrate ed alle spese e degli inventari dei beni dell'Associazione;
- f) svolge i compiti di economo ed esercita ogni altra funzione attribuitagli dal regolamento o conferitagli dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.

ART. 14 - Revisori dei conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di tre membri effettivi, eletti dall'Assemblea fra i soci che vantino, ove possibile, esperienze nel campo contabile-amministrativo.

I Revisori dei Conti durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Alla prima adunanza, il Collegio elegge tra i membri effettivi la figura del Presidente.

Il Collegio delibera a maggioranza e delle decisioni viene redatto verbale sull'apposito registro.

In caso di morte, di rinuncia o di decadenza di un revisore, subentrerà il primo dei non eletti nella relativa votazione che rimarrà in carica sino alla scadenza del mandato al Collegio.

Se con i Revisori subentranti non si completasse il Collegio, dovrà convocarsi l'Assemblea dei soci perché provveda all'integrazione del Collegio medesimo.

ART. 15 – Attribuzioni del Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio deve controllare l'amministrazione dell'Associazione, vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto ed accertare la regolare tenuta della contabilità, della corrispondenza delle spese nei limiti previsti dal bilancio preventivo e della regolarità del bilancio consuntivo.

I revisori devono procedere con frequenza almeno trimestrale ad una verifica di cassa e possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo.

Essi possono partecipare, senza diritto di voto, alle adunanze del Consiglio Direttivo e svolgere osservazioni sulle questioni trattate. Essi formulano un parere consultivo e non vincolante in ordine ai deliberati assunti dal Consiglio Direttivo che comportino impegni di spesa per il bilancio

dell'Associazione e che dovrà essere riportato in calce ad ognuno dei medesimi deliberati.

ART. 16 – Esercizio sociale e bilancio consuntivo e preventivo

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.

I bilanci consuntivo e preventivo sono redatti dal Consiglio Direttivo e depositati, in uno alla relazione morale del Presidente, presso la sede sociale dell'Associazione almeno quindici giorni prima dell'assemblea che dovrà approvarli. Copia dei bilanci può essere chiesta da tutti gli aderenti.

I bilanci consuntivo e preventivo devono essere sottoposti all'assemblea per la loro approvazione entro il 30 aprile di ciascun anno.

Gli eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui all'art. 2.

ART. 17 – Composizione del Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri si compone di tre membri effettivi, eletti dall'Assemblea fra i soci ovvero anche tra non soci, scelti, ove possibile, tra soggetti che vantino esperienze in campo giuridico o sociale.

I Probiviri durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Alla prima adunanza, il Collegio elegge tra i membri effettivi la figura del Presidente.

Il Collegio delibera a maggioranza e delle decisioni viene redatto verbale sull'apposito registro.

In caso di morte, di rinuncia o di decadenza di un Probiviro, subentrerà colui che abbia riportato il maggior numero di voti nella relativa assemblea. I nuovi nominati scadono con quelli in carica.

Se con i Probiviri cooptati non si completa il Collegio, deve essere convocata l'Assemblea dei soci perché provveda all'integrazione del Collegio medesimo.

ART. 18 – Attribuzioni del Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri dovrà dirimere le eventuali controversie che sorgessero fra i soci per affari inerenti all'Associazione.

Sono competenti per decidere in merito alle questioni afferenti al rigetto della domanda di associazione ed alla legittimità delle sanzioni disciplinari irrogate ai soci dal Consiglio Direttivo a norma del Regolamento interno.

Essi deliberano e giudicano quali arbitri, amichevoli compositori. I soci e l'Associazione sono quindi obbligati a rimettere alle decisioni dei Probiviri la risoluzione di tutte le controversie insorte circa l'interpretazione del presente statuto o derivate dall'interpretazione delle deliberazioni dell'Assemblea o del Consiglio Direttivo.

ART. 19 - Regolamento interno

Le norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto saranno disposte con Regolamento Interno, da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo e da approvarsi dall'Assemblea, che resta competente per ogni successiva eventuale modifica.

ART. 20 – Scioglimento

1. L'Associazione si estingue per delibera dell'assemblea generale straordinaria secondo le modalità di cui all'art. 27 c.c.:
 - quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;
 - per il venir meno degli scopi statuari o fusione con associazioni similari;
 - per le altre cause di cui all'art. 27 c.c.
2. In caso di scioglimento o cessazione dell'attività dell'Associazione i beni, dopo la liquidazione, saranno devoluti preferibilmente alla ASSOCIAZIONE CULTURALE FRIEDRICH SCHILLER, con sede in Trieste, o ad altre associazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, ovvero ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa

destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.

ART. 21 – Disposizioni finali

Per quanto non previsto nel presente Statuto, si osserveranno in materia di rapporti giuridici, le disposizioni del Codice Civile riguardanti le Associazioni e le norme riguardanti la disciplina degli enti non commerciali già emanate e che potessero essere emanate in proposito.

VISTO: IL PRESIDENTE